



SERVIZIO TUTELA DELL'AMBIENTE DELLA SALUTE E DEL PAESAGGIO

**Disposizione Dirigenziale 1072I/2025/16
del 23.10.2025**

Allegato 1

Direttiva attuativa sul procedimento per la gestione degli adempimenti propedeutici al rilascio delle ordinanze sindacali di TSO e ASO, ai sensi degli artt. 33, 34 e 35 Legge n. 833 del 23 dicembre 1978, così come modificati a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 76 del 5 maggio 2025 (pubbl. il 04.06.2025)



SERVIZIO TUTELA DELL'AMBIENTE DELLA SALUTE E DEL PAESAGGIO

Allegato 1

Direttiva attuativa sul procedimento per la gestione degli adempimenti propedeutici al rilascio delle ordinanze sindacali di TSO e ASO, ai sensi degli artt. 33, 34 e 35 legge n. 833 del 23 dicembre 1978, così come modificati a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 76 del 5 maggio 2025 (pubbl. il 04.06.2025)

Indice

- 1. Premessa**
- 2. Procedimento T.S.O.**
- 3. Competenze e relativi adempimenti**
 - 3.1 Personale medico - ASL**
 - 3.2 Comune di Napoli**
- 4. Atti del procedimento**
- 5. T.S.O Extraospedaliero**
- 6. Accertamento Sanitario Obbligatorio**
- 7. Effetti e durata dei provvedimenti**
- 8. Pubblicità e riservatezza degli atti**
- 9. Disposizioni finali**



SERVIZIO TUTELA DELL'AMBIENTE DELLA SALUTE E DEL PAESAGGIO

1. Premessa

Il T.S.O. (Trattamento Sanitario Obbligatorio) è un intervento sanitario introdotto nell'ordinamento italiano dalla legge n. 180 del 13 maggio 1978 (c.d. Legge Basaglia) disposto in modo coercitivo nei confronti di una persona affetta da disturbi mentali, quando essa rifiuti di sottoporsi volontariamente alle cure necessarie ove ricorrano precise condizioni di pericolo per sé o per gli altri, da effettuarsi nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici garantiti dalla Costituzione compreso, per quanto possibile, il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura.

Trattasi di una misura eccezionale e residuale, finalizzata alla tutela della salute mentale del paziente e alla sicurezza pubblica, esercitata nel pieno rispetto dei diritti costituzionali. La sua applicazione è vincolata a rigidi requisiti normativi e a un rigoroso controllo giudiziario, a garanzia dell'inviolabilità della persona e della libertà individuale.

La base normativa del T.S.O. si rinviene nella legge n. 833/1978, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, e in particolare agli articoli 33, 34 e 35, che, in combinato disposto con le disposizioni di cui alla Legge Basaglia, ne disciplinano la procedura, i presupposti e le garanzie.

Da ultimo, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 76 del 5 maggio 2025, pubblicata in G.U. il 04/06/2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 35 L. n.833/1978, introducendo nuovi adempimenti a carico degli enti interessati al procedimento in attuazione del T.S.O. con alcuni importanti risvolti sotto il profilo del regolare svolgimento dell'iter amministrativo.

Con Disposizione del Direttore Generale n. 53 del 08/08/2025, è stata attribuita la funzione *“per la gestione degli adempimenti propedeutici al rilascio delle ordinanze di TSO e ASO”* al Servizio Tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio, quale supporto al Sindaco quale autorità sanitaria locale, per lo svolgimento di attività di raccordo, coordinamento e monitoraggio dell'intera procedura.

Si ritiene necessario, pertanto, procedere all'illustrazione delle varie fasi dell'iter procedimentale e all'identificazione dei diversi adempimenti a carico dei vari soggetti istituzionali coinvolti, al fine di fornire un adeguato strumento di lavoro teso a garantire la migliore efficacia del procedimento medesimo sia in termini qualitativi che temporali.

2. Il Procedimento

2.1 Fase introduttiva

Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti con provvedimento del Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, su proposta motivata di un medico e, se disposti in condizioni di degenza ospedaliera, devono essere preceduti dalla convalida della proposta da parte di un medico in servizio presso la locale unità sanitaria.

Se il provvedimento è disposto dal Sindaco di un comune diverso da quello di residenza dell'infermo,



AREA AMBIENTE

SERVIZIO TUTELA DELL'AMBIENTE DELLA SALUTE E DEL PAESAGGIO

ne va data comunicazione al Sindaco di quest'ultimo comune, nonché al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune di residenza.

Se il provvedimento è, invece, adottato nei confronti di cittadini stranieri o apolidi, ne va data comunicazione al Ministro dell'interno ed al consolato competente, tramite il Prefetto.

2.2 Ordinanza

Il Sindaco dispone il T.S.O. con ordinanza da emanarsi entro 48 ore dalla convalida medica, corredata dalla proposta motivata e dalla suddetta convalida da parte del personale medico del S.S.N. ed entro il medesimo termine, il provvedimento deve essere comunicato alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente.

Entro 48 ore decorrenti dal ricovero, inoltre, l'Ordinanza sindacale deve essere notificata mediante deposito, tramite il Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia, nella cancelleria al Giudice tutelare territorialmente competente.

2.3 Decreto di convalida

Il Giudice tutelare, entro le successive 48 ore dal ricevimento dell'Ordinanza, assunte le informazioni, sentita la persona interessata e disposti gli eventuali accertamenti, provvede con decreto motivato a convalidare o a non convalidare il provvedimento; in entrambe le ipotesi, ne dà comunicazione al Sindaco e ne dispone la notificazione alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente.

2.4 Richiesta di proroga del trattamento

Nei casi in cui il T.S.O. debba protrarsi oltre il settimo giorno, ed in quelli di ulteriore prolungamento, il sanitario responsabile del servizio psichiatrico della unità sanitaria locale è tenuto a formulare, in tempo utile, una proposta motivata al Sindaco che ha disposto il trattamento, il quale ne dà comunicazione al giudice tutelare, indicando la ulteriore durata presumibile del trattamento stesso.

2.5 Comunicazioni in caso di cessazione delle condizioni o impossibilità alla prosecuzione del trattamento

Il personale medico è tenuto, inoltre, a comunicare al Sindaco, sia in caso di dismissione del ricoverato che in continuità di degenza, la cessazione delle condizioni che richiedono l'obbligo del trattamento sanitario e a comunicarne l'eventuale sopravvenuta impossibilità a proseguire il trattamento stesso.

Il Sindaco, entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione del sanitario, ne dà notizia al giudice tutelare.



SERVIZIO TUTELA DELL'AMBIENTE DELLA SALUTE E DEL PAESAGGIO

3. Competenze e relativi adempimenti

3.1 ASL - Personale sanitario

L'ASL Napoli 1 Centro provvederà a trasmettere al Comune di Napoli tramite P.E.C. la proposta di sottoposizione al trattamento sanitario obbligatorio e relativa convalida al seguente indirizzo:

- tso@pec.comune.napoli.it

ed avrà cura di informare tempestivamente telefonicamente il personale referente del Comune di Napoli individuato secondo il prospetto dei turni del personale dipendente, redatto e comunicato mensilmente.

La certificazione medica di proposta deve riportare:

- le generalità del medico, ordine provinciale di appartenenza;
- le generalità del paziente comprensive di data e luogo di nascita, residenza, nazionalità e luogo in il paziente si trova al momento (se queste informazioni non sono disponibili è necessario specificarlo);
- le tre condizioni di legge di cui all'art. 34 della L. 833/1978;
- la descrizione dettagliata delle condizioni psicopatologiche del paziente che motivano la richiesta di T.S.O.;
- luogo, data, ora, timbro e firma leggibile del medico proponente.

La certificazione medica di convalida deve riportare, oltre gli elementi sopra indicati, l'indicazione del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura in cui si richiede che il paziente venga ricoverato.

Laddove la certificazione medica non sia redatta con strumenti digitali, la grafia dev'essere leggibile, così come la firma del medico e la stessa non dovrà non sovrapporsi al timbro.

3.2 Comune di Napoli

Servizio Tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio

Servizio Gestione Emergenze e Protezione Civile

Servizio di Polizia Locale

Il Servizio Tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio, entro le 48 ore dalla ricezione a mezzo P.E.C. della documentazione sanitaria, procederà tempestivamente a:

- effettuare il controllo formale della documentazione, quale parte integrante e sostanziale dell'Ordinanza;
- predisposizione del provvedimento sindacale di cui agli artt. 33, 34 e 35 L. n. 833/1978;
- trasmissione della proposta del provvedimento di T.S.O. alla sottoscrizione dell'Assessore alla Salute e al Verde, giusta delega sindacale DESIN/2022/0000395 del 05/08/2022;



AREA AMBIENTE

SERVIZIO TUTELA DELL'AMBIENTE DELLA SALUTE E DEL PAESAGGIO

- provvedere agli adempimenti relativi alla protocollazione/repertoriazione della stessa;
- trasmissione alla Unità Operativa della Polizia Locale territorialmente competente, a mezzo protocollo informatico dell'Ordinanza per i successivi adempimenti, corredata dalla documentazione dell'ASL (proposta e convalida medica);
- procedere alla chiusura del procedimento a seguito di ricezione del provvedimento di convalida del Giudice tutelare e dell'avvenuta notifica da parte del Servizio di Polizia Locale.

Le attività di cui sopra verranno svolte dal personale del Servizio competente nei giorni e negli orari d'ufficio e cioè dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:00 alle 15:42, nel giorno prefestivo settimanale (sabato) dalle 08:00 alle 20.00 e, nel caso di due o tre giorni festivi consecutivi, nel primo o nel secondo giorno festivo, secondo il prospetto dei turni della reperibilità del personale dipendente.

Nel caso in cui la documentazione sanitaria pervenga agli indirizzi PEC indicati giorni di domenica e nei giorni festivi infrasettimanali seguiti da giorni lavorativi, il procedimento amministrativo sarà curato il giorno seguente nell'attività ordinaria d'ufficio.

Il Servizio Gestione Emergenze e Protezione Civile quale struttura di coordinamento per gli adempimenti conseguenti secondo quanto previsto dall'art. 6 del documento *"Disciplina del servizio di reperibilità di Protezione Civile"* approvato con DGC n. 75 del 13 marzo 2020, nel caso di ricezione al proprio indirizzo di posta elettronica certificata della proposta e della convalida medica proveniente dall'ASL Napoli 1 Centro, **provvederà all'inoltro della stessa all'indirizzo P.E.C.: tso@pec.comune.napoli.it** ed avrà cura di informare istantaneamente per le vie brevi il personale referente dell'avvenuta ricezione nei giorni e negli orari di cui al calendario dei turni, redatto e comunicato mensilmente.

Il Servizio Polizia Locale, ricevuta l'ordinanza sindacale di T.S.O., corredata dalla certificazione sanitaria, a mezzo protocollo informatico da parte del competente Servizio:

- procederà a comunicare il provvedimento sindacale al soggetto interessato o al suo legale rappresentante, ove esistente;
- provvederà al deposito dell'ordinanza, corredata dalla documentazione comprovante l'avvenuta comunicazione al destinatario e dalla certificazione sanitaria, presso la cancelleria della I Sezione Civile del Tribunale di Napoli - Ufficio del Giudice Tutelare, in modalità cartacea e/o tramite il Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia (nelle more della registrazione alla PCT - Piattaforma del Processo Civile Telematico) – per la relativa convalida;
- ricevuto il Decreto di convalida o non convalida giudiziale tramite piattaforma PCT (nelle more della registrazione alla PCT tramite P.E.C. agli indirizzi indicati a fine paragrafo), procederà ad effettuarne la notifica alla persona interessata o al suo rappresentante legale, ove esistente e a trasmetterla alla cancelleria della I Sezione Civile del Tribunale di Napoli – Ufficio del Giudice Tutelare, in modalità cartacea e/o mediante deposito tramite il Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia;



AREA AMBIENTE

SERVIZIO TUTELA DELL'AMBIENTE DELLA SALUTE E DEL PAESAGGIO

- provvederà, infine all'inoltro al Servizio Tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio all'indirizzo P.E.C.: tso@pec.comune.napoli.it del decreto di convalida del Giudice tutelare con relata di notifica al destinatario e ad ogni altro eventuale adempimento.

Indirizzi P.E.C. delle Unità Operative territoriali della Polizia Locale di Napoli, operative **dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 20:00**:

- **1[^] Municipalità Chiaia, Posillipo, San Ferdinando**

U.O. Chiaia polizialocale.chiaia@pec.comune.napoli.it

- **2[^] Municipalità Avvocata, Montecalvario, Pendino, Porto, Mercato, San Giuseppe**

U.O. Avvocata polizialocale.avvocata@pec.comune.napoli.it

- **3[^] Municipalità Stella, San Carlo all'Arena**

U.O. Stella polizialocale.stella@pec.comune.napoli.it

- **4[^] Municipalità San Lorenzo, Vicaria, Poggioreale, Zona Industriale**

U.O. S. Lorenzo polizialocale.sanlorenzo@pec.comune.napoli.it

- **5[^] Municipalità Vomero, Arenella**

U.O. Vomero polizialocale.vomero@pec.comune.napoli.it

- **6[^] Municipalità Barra, Ponticelli, San Giovanni a Teduccio**

U.O. S. Giovanni polizialocale.sangiovanni@pec.comune.napoli.it

- **7[^] Municipalità Miano, Secondigliano, S. Pietro a Paterno**

U.O. Secondigliano polizialocale.secondigliano@pec.comune.napoli.it

- **8[^] Municipalità Chiaiano, Marianella, Piscinola, Scampia**

U.O. Scampia polizialocale.scampia@pec.comune.napoli.it

- **9[^] Municipalità Soccavo, Pianura**

U.O. Soccavo polizialocale.soccavo@pec.comune.napoli.it

- **10[^] Municipalità Fuorigrotta, Bagnoli**

U.O. Fuorigrotta polizialocale.fuorigrotta@pec.comune.napoli.it

Dal lunedì al sabato dalle 20:00 alle 08:00 e nei festivi, dovrà essere utilizzato l'indirizzo P.E.C. della Centrale Operativa della Polizia Locale di Napoli: polizialocale.centraleoperativa@pec.comune.napoli.it



AREA AMBIENTE

SERVIZIO TUTELA DELL'AMBIENTE DELLA SALUTE E DEL PAESAGGIO

4. Atti del procedimento

La documentazione indefettibile e sufficiente per l'avvio e la conclusione del procedimento di T.S.O. è rappresentata dai seguenti atti:

- **Proposta motivata** di trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, con certificazione dei presupposti di cui art. 34 comma 4 L. n. 833 del 1978, ed indicazione delle informazioni identificative del soggetto interessato (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, nazionalità), della struttura ospedaliera ove verrà effettuato il trattamento, oltre a luogo, data, timbro e firma del medico proponente;
- **Convalida motivata** di sottoposizione a T.S.O. in condizioni di degenza ospedaliera da parte di un medico in servizio presso l'unità sanitaria locale, previa verifica della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 34 comma 4 L. 833/1978, indicazione delle informazioni identificative del soggetto interessato (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, nazionalità), luogo, data, timbro e firma del medico convalidante;
- **Ordinanza sindacale** ex art. 33 L. 833/1978, di sottoposizione a trattamento sanitario obbligatorio con indicazione degli avvisi di cui agli artt. 4 e 5 L. 13 maggio 1978 n. 180, corredata da proposta e convalida medica con ordine di comunicazione al destinatario o al legale rappresentante, munita di specifica disposizione che la stessa sia comunicata alla persona interessata o al suo legale rappresentante - ove esistente;
- **Verbale di Comunicazione** alla persona interessata o al suo legale rappresentante;
- **Notificazione**, entro 48 ore dal ricovero, a mezzo notificazione, al Giudice tutelare territorialmente competente;
- **Decreto di convalida** del Giudice tutelare, ex art. 35 comma 2 L. 833/1978, munito di relata di notifica all'interessato o al suo legale rappresentante, se esistente, e trasmissione del Decreto del Giudice Tutelare all'ASL affinché vi dia esecuzione tramite personale medico.

5. T.S.O Extraospedaliero

Nel caso in cui un soggetto versi in stato di grave alterazione psichica e non vi è consenso dello stesso alla sottoposizione alle necessarie cure ma sussistono le condizioni e le circostanze che consentono di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extraospedaliere, ai fini dell'emissione dell'Ordinanza sindacale, è sufficiente la redazione di una singola certificazione medica di proposta, motivata e dettagliata in ordine all'esistenza delle suddette condizioni, contenente i dati e le informazioni di cui al paragrafo 3.1.



SERVIZIO TUTELA DELL'AMBIENTE DELLA SALUTE E DEL PAESAGGIO

6. Accertamento Sanitario Obbligatorio

L'Accertamento Sanitario Obbligatorio (A.S.O.) viene richiesto da un medico nei confronti di una persona per la quale si abbia fondato sospetto di alterazioni psichiche tali da rendere urgente un intervento terapeutico e che rifiuti di sottoporsi a visita medica.

Ai fini dell'emissione del provvedimento sindacale di A.S.O. occorre la sola certificazione medica di proposta, motivata e dettagliata in ordine all'esistenza delle suddette condizioni, agli elementi di cui al paragrafo 3.1, e con indicazione del luogo dove l'accertamento dovrà realizzarsi.

7. Effetti e durata dei provvedimenti

Il Trattamento sanitario obbligatorio non può protrarsi per un periodo superiore a sette giorni.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 3 L 180/1978, nel caso in cui il trattamento sanitario obbligatorio debba protrarsi oltre il settimo giorno, ed in quelli di ulteriore prolungamento, il sanitario responsabile del servizio psichiatrico è tenuto a formulare, in tempo utile, una proposta motivata al Sindaco che ha disposto il ricovero, il quale ne dà comunicazione al Giudice tutelare, indicando l'ulteriore durata presumibile del trattamento stesso.

In caso di cessazione delle condizioni che richiedono l'obbligo del T.S.O., sia in caso di dimissione del ricoverato che in continuità di degenza, il sanitario è tenuto a comunicare al Sindaco la cessazione delle condizioni che richiedono l'obbligo del trattamento sanitario, ai sensi dell'art. 3, comma 5, L. 180/1978. Il Sindaco, entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione ne dà notizia al Giudice tutelare.

L'Ordinanza di A.S.O., invece, resta in vigore per 48 ore.

8. Pubblicità e riservatezza degli atti

L'art. 4, n. 15, del GDPR prevede che i dati relativi alla salute: *“sono i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute”*.

Il legislatore europeo, dunque, ha prestato una specifica attenzione ai dati relativi alla salute inserendoli tra le *“categorie particolari di dati personali”* dei quali, salvo eccezioni, ne è vietato il trattamento, ai sensi dell'art. 9, par. 1, GDPR; pertanto, ogni atto, provvedimento o documento, comunque denominato, inerente al procedimento di sottoposizione a A.S.O. e T.S.O., contenente per loro natura dati personali, deve essere trattato, protocollato e/o repertoriato in forma riservata, con indicazione espressa di dati sensibili e non oggetto di pubblicazione.



SERVIZIO TUTELA DELL'AMBIENTE DELLA SALUTE E DEL PAESAGGIO

9. Disposizioni finali

Le disposizioni contenute nella presente Direttiva entreranno in vigore dal 01.11.2025, in conformità alla Disposizione del Direttore Generale n. 59 del 23.09.2025 di differimento della Disposizione n. 53 del 08.08.2025 con la quale è stata attribuita al Servizio Tutela A.S.P. la funzione “*gestione degli adempimenti propedeutici al rilascio delle ordinanze sindacali di T.S.O. e A.S.O.*”, il cui termine di decorrenza era originariamente fissato nel giorno 01.10.2025.

Firmato in modalità digitale

La Dirigente
arch. Giuliana Vespre

*La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD).
La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.*